

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 855

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LAFORGIA, CORASANITI, IMPOSIMATO,
LUBRANO DI RICCO, RUSSO, MORANDO, BERTONI,
PAPPALARDO, PELLEGRINO, CRESCENZIO e CASADEI MONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1994

Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria)

ONOREVOLI SENATORI. - Con sentenza n. 341 del 19-25 luglio 1994 la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 341 del codice penale per la «sproporzione ed eccessività» del minimo della pena prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale «in rapporto all'assai più ridotto minimo di pena applicabile per il reato di ingiuria», rimandando al legislatore «un diverso trattamento sanzionatorio».

Con il presente disegno di legge si intende dare esecuzione al dettato della Corte costituzionale tenendo conto dei principi enunciati nella ricordata sentenza.

È conseguentemente previsto che l'oltraggio a pubblico ufficiale costituisca un aggravante del reato di ingiuria (articolo 594 del codice penale), come peraltro suggerito, sin dall'ormai lontano 1992, dalla Commissione ministeriale per la riforma del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Abrogazione dell'articolo 341
del codice penale)*

1. L'articolo 341 del codice penale è abrogato.

Art. 2.

*(Integrazione all'articolo 594
del codice penale)*

1. All'articolo 594 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le pene sono altresì aumentate quando l'offesa sia compiuta nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni o con violenza o minaccia.

Nel caso di cui al comma precedente, si procede d'ufficio rimanendo applicabile l'esimente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

